



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA



DELIBERAZIONE ORIGINALE DELL'ASSEMBLEA DELL'AUTORITÀ'

n. 1 del 29/04/2026

Oggetto:

Art. 48 Legge Regionale 29 gennaio 2026, n. 2 - Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 Disciplina del settore dei trasporti (BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) - adempimenti e adeguamento Statuto Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla;

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **29** del mese di **APRILE** alle ore 17:36 presso la sede della Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla in Comune di Campione d'Italia, Piazzale Milano n. 4 convocata con appositi avvisi, l'Assemblea dell'Autorità si è riunita con la presenza dei Signori rappresentanti :

ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Bene Lario	X (on line)	
Comune di Brusimpiano	X (delega)	
Comune di Campione d'Italia	X	
Comune di Carlazzo	X (on line)	
Comune di Claino con Osteno	X (on line)	
Comune di Lavena Ponte Tresa	X	
Comune di Porlezza	X (on line)	
Comune di Porto Ceresio	X (delega)	
Comune di Valganna	X (on line)	
Comune di Valsolda	X (on line)	

Funge da Segretario la dott.ssa Vania Pescarin.

L'assemblea viene svolta in parte in presenza, in parte online nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in modalità telematica di cui alla delibera assembleare n. 3 del 18 maggio 2022 nonché della Circolare del Ministero degli Interni n. 33/2022 del 19 marzo 2022, mediante ausilio di videoconferenze attestate e qualificate.

Il Presidente Arch. Massimo Mastromarino constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare.

OGGETTO: *Art. 48 Legge Regionale 29 gennaio 2026, n. 2 - Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 Disciplina del settore dei trasporti (BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) - adempimenti e adeguamento Statuto Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla.*

L'ASSEMBLEA

DELIBERA N. 1 del 29 aprile 2026

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 48, comma 4, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 - Disciplina del settore dei trasporti il Consorzio Lago Ceresio Piano e Ghirla è stato trasformato in Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla, ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.
- la norma suddetta, nel disciplinare la trasformazione da Consorzio ad Autorità, ha demandato, tra l'altro, alla Giunta regionale l'adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale sopra richiamata, delle linee guida per la predisposizione degli Statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle Autorità, nonché le relative attribuzioni;
- le sopracitate linee guida sono state approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 13 giugno 2012 - n. IX/3634;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 10 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è adottato lo Statuto della costituenda Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla, redatto nel rispetto della normativa regionale di riferimento, successivamente trasmesso alla Giunta Regione Lombardia per la verifica e di seguito la deliberazione nr. 12 del 28 novembre 2012, nonché la deliberazione n. 3 del 27 ottobre 2013 e la deliberazione Assemblea Autorità nr. 6 del 26 luglio 2023;

ATTESO CHE: Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 come modificata dalla Legge Regionale 29 gennaio 2026 , n. 2, revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) esecutiva il 17 febbraio 2026 ha introdotto nuove modifiche legislative che necessitano l'adeguamento dello statuto;

RICHIAMATO che il Comune di Campione d'Italia socio fondatore del Consorzio dei Laghi trasformato in Autorità di Bacino, con Deliberazione del Commissario n. 38/2019 ha recesso dalla Autorità di Bacino nelle facoltà e previsioni della precedente legge in materia e richiamata la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 32 del 19 giugno 2020;

EVIDENZIATO che la novella normativa regionale di cui alla Legge Regionale 29 gennaio 2026 n. 2, revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) ha modificato la previsione e la possibilità del recesso dei Comuni *prevedendo la partecipazione obbligatoria di tutti i comuni rivieraschi* salvo i casi previsti e specificatamente elencati dal comma 2 dell'articolo 48 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 come modificata dalla Legge Regionale 29 gennaio 2026 n. 2

CONSIDERATO che nel termine perentorio, del 18 aprile 2026 indicato dal comma 2 dell'articolo 48 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 come modificata dalla Legge Regionale 29 gennaio 2026 n. 2, revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) non è stata deliberata specifica attestazione dal Consiglio Comunale del Comune di Campione d'Italia che incide nel perimetro della Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla,

RICHIAMATO che entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)» l'Assemblea di ciascuna autorità del bacino lacuale, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti, adegua il proprio statuto, prevedendo la partecipazione obbligatoria di tutti i comuni rivieraschi. Che la deliberazione è trasmessa entro quindici giorni dalla sua approvazione a tutti i comuni rivieraschi *per gli adempimenti di competenza* da effettuare entro il termine perentorio di sessanta giorni che per il Comune di Campione d'Italia, unico Ente riaderente, consegue nel vincolo della trasmissione dei dati amministrativi, operativi, contabili e tecnici relativi

alla gestione delle rive e porti, competenze ritornate definitivamente in capo alla Autorità di Bacino a far data dalla esecutività della presente deliberazione;

VISTA la relazione del Presidente arch. Mastromarino, che spiega nel dettaglio le modifiche effettuate nello Statuto sotto elencate;

SENTITO l'intervento del Sindaco di Campione d'Italia dott. Canesi il quale chiede espressamente:

- la conferma del mantenimento della sigla della targa "C" per l'identificazione delle unità nautiche da diporto;
- la conferma che le quote di partecipazione degli Enti aderenti siano determinate in proporzione alla lunghezza delle coste esistenti sul proprio territorio comunale;

IL PRESIDENTE, in riscontro a quanto richiesto, conferma il mantenimento della sigla attuale in uso alle unità di diporto "C" invariata a "Ceresio" - Legge 19 del 20/01/1997 - e che la numerazione assegnata al Comune di Campione d'Italia resterà compresa da nr. 1 a nr. 999. Conferma altresì che i criteri di riparto delle quote percentuali rimarranno legate allo sviluppo costiero dei singoli Comuni, così come in precedenza al recesso.

RITENUTO pertanto di apportare delle modifiche e riformulare gli articoli dello Statuto così come sotto descritto:

Art. 1 ISTITUZIONE – NATURA GIURIDICA – ENTI ADERENTI – SEDE – DURATA

Inserimento del Comune di Campione d'Italia

modifica lettera c. L'Autorità di bacino, in considerazione della centralità geografica del Lago Ceresio, ha sede presso il Comune di Campione d'Italia

- a) Il presente atto disciplina le competenze del bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla ed assume la denominazione di Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 6/2012;
- b) I Comuni che aderiscono all'Autorità di bacino lacuale sono:
 - Campione d'Italia;
 - Carlazzo;
 - Claino con Osteno;
 - Porlezza;
 - Valsolda;
 - Bene Lariodella Provincia di Como,

nonché i Comuni di
 - Brusimpiano;
 - Lavena Ponte Tresa;
 - Porto Ceresio
 - Valgannadella Provincia di Varese.
- c) L'Autorità di bacino, in considerazione della centralità geografica del Lago Ceresio, ha sede presso il Comune di Campione d'Italia.
- d) La durata temporale dell'Autorità di bacino è indefinita ovvero dura fino all'eventuale scioglimento disposto con Legge dalla Regione Lombardia.

Art. 2 FINALITA' E FUNZIONI

Inserimento delle competenze di cui:

- *l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli n. 67, 146 e 147 del D.P.R. 631/1949;*
- *il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del "Codice della navigazione" e degli articoli 36, 67 e 69 del D.P.R. n. 631/1949;*
- *la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431("Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche");*

- *la competenza alla ricezione dei rapporti di polizia -art 17 Legge 689/1981 - in violazione delle norme sulla Convenzione Internazionale Italo Svizzera per il Ceresio, sul Codice della Navigazione, sul Codice della Nautica da Diporto e sulle Leggi e Regolamenti della Regione Lombardia;*
- *l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;*
- *la valutazione dell'idoneità delle aree del demanio lacuale ad ospitare idroscali ed idrosuperfici permanenti nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di concessione demaniale*

L' Autorità individuata dalla Legge quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale esercita in particolare:

- a) Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione dei relativi canoni ed indennizzi, la vigilanza e controllo la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione delle occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
- b) Il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 631/1949 (Regolamento per la navigazione interna);
- c) Il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in eventuale accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 631/1949 (Regolamento per la navigazione interna);
- d) le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti, per le manifestazioni aeronautiche;
- e) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli n. 67, 146 e 147 del D.P.R. 631/1949;
- f) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 183 del "Codice della navigazione" e degli articoli 36, 67 e 69 del D.P.R. n. 631/1949;
- g) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431("Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche");
- h) la competenza alla ricezione dei rapporti di polizia -art 17 Legge 689/1981 - in violazione delle norme sulla Convenzione Internazionale Italo Svizzera per il Ceresio, sul Codice della Navigazione, sul Codice della Nautica da Diporto e sulle Leggi e Regolamenti della Regione Lombardia;
- i) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;
- j) la promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle argomentazioni legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate, in riferimento altresì a dinamismi di supporto ad attività sociali, culturali, e ludiche comunque finalizzate all'utilizzo e alla valorizzazione delle aree demaniali secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Ente;
- k) lo svolgimento di ogni attività collaterale o collegata con lo scopo principale. Tra queste l'Ente si impegna a favorire la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali ed alle aree circostanti;
- l) la valutazione dell'idoneità delle aree del demanio lacuale ad ospitare idroscali ed idrosuperfici permanenti nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di concessione demaniale
- m) la eventuale gestione, per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, di altri servizi e funzioni;
- n) di eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali;
- o) la possibilità di costituire od assumere partecipazioni in società o Enti aventi scopi analoghi od affini a quelli della Autorità, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati;

Inoltre l'Autorità attua, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge.

L' Autorità può inoltre gestire attività non autoritative purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione.

Art. 3 ORGANI

Inserimento delle specifiche di legge. Conformemente alle previsioni della riforma di cui alla Legge Regionale 29 gennaio 2026 , n. 2 Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) sono organi dell'Autorità.

Conformemente alle previsioni della riforma di cui alla Legge Regionale 29 gennaio 2026 , n. 2 Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) sono organi dell'Autorità:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di revisione

Art. 4 ASSEMBLEA

Inserimento di: Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche e possono avvenire in videoconferenza, a condizione che; (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità. Ad essa spettano le seguenti funzioni:

- a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione dell'Organo di revisione;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
- e) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Autorità;
- f) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Autorità;
- g) l'assunzione di mutui;
- h) l'assenso all'adesione da parte di nuovi Enti locali;
- i) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 48 della Legge;
- l) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Autorità.

Di norma, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate in Assemblea al momento della votazione; devono però essere assunte a maggioranza qualificata, ovvero con il voto favorevole della maggioranza delle quote in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli Enti aderenti, le deliberazioni concernenti le lettere b) c) g), i) j) e l) del precedente elenco.

L'Assemblea è costituita dai Sindaci degli Enti aderenti, dal Presidente o loro delegati che in osservanza del principio di contenimento della spesa pubblica svolgono la propria attività a titolo gratuito, senza alcun rimborso spese.

Il voto di ogni componente dell'Assemblea è pari alla specifica quota partecipativa dell'Ente rappresentato, individuata all'atto di costituzione dell'Autorità, in apposito allegato al presente Statuto. Le quote di partecipazione all'Autorità dovranno essere aggiornate dal Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno quinquennale fatta salva la regolamentazione dettata dallo Statuto in ordine alle nuove adesioni.

Funzionamento dell'Assemblea:

Si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione, può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle quote. Le convocazioni sono disposte, ordinariamente, dal Presidente, ovvero dalla richiesta di cui al precedente punto, con posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita, di norma, tre giorni prima dell'adunanza; l'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Autorità e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote e metà più' uno dei componenti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote e dei componenti.

Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche e possono avvenire in videoconferenza, a condizione che; (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Inserimento di: Le sedute, possono avvenire in videoconferenza, a condizione che; (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spetta l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea, nonché le seguenti funzioni:

- a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
- b) l'approvazione dei Regolamenti dell'Autorità previo parere obbligatorio Assemblea;
- c) la determinazione della dotazione organica dell'Autorità;
- d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea
- e) la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
- f) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
- g) l'approvazione di atti e/o provvedimenti di cui all'art 7 lettera e.

Di norma, le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente. Tuttavia, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli Enti aderenti, la deliberazione concernente la lettera b),d) ed e) del precedente elenco.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Autorità, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili. La qualità dei componenti del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale;

L'Assemblea, dopo aver eletto il Presidente con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 1 del presente Statuto, procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio palese sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dagli Enti aderenti. Ogni lista dovrà assicurare la pluralità di genere e garantire la rappresentatività sia del lago Ceresio che dei laghi minori;

Le quote millesimali raccolte da ciascuna lista saranno divise tra i rispettivi candidati delle stesse nel seguente modo:

- primo candidato: quote di lista diviso 1
- secondo candidato: quote di lista diviso 2

Risulteranno eletti componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto il quoziente più alto. In caso di parità di quoziente nella nomina dell'ultimo consigliere sarà preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di quote e, a parità di quote, il più anziano di età;

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote;

Nel caso previsto dal comma precedente i componenti eletti in surrogazione restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo;

Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Autorità uscenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione:

- Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti;- le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al precedente alinea, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza;

- le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti; le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che; (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 6 PRESIDENTE

Inserimento: l'incarico del Presidente può essere esercitato solo per due mandati consecutivi.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità, viene eletto dall'Assemblea a scrutinio palese e resta in carica per cinque anni. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno i 2/3 delle quote associative

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Autorità;
- c) rappresenta l'Autorità di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

L'incarico del Presidente può essere esercitato solo per due mandati consecutivi.

Art. 7 DIRETTORE

Nessuna modifica

Art. 8 ORGANO DI REVISIONE

Nessuna modifica

Art. 9 RISORSE FINANZIARIE – MEZZI FINANZIARI – PATRIMONIO

Nessuna modifica

Art. 10 PERSONALE

Sostituzione ultimo comma. L'Autorità può avvalersi del personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Autorità è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal predetto regolamento.

L'Autorità può avvalersi del personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 11 AUTONOMIA CONTABILE – PAREGGIO DI BILANCIO

Eliminazione del paragrafo "gli enti aderenti provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate in proporzione delle relative quote".

L'Autorità è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea. Al bilancio di previsione, sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

L'Autorità ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità, l'efficacia e l'efficienza della propria spesa.

Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Autorità, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la suddetta deliberazione prevederà un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione.

Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

Art. 12 RAPPORTI CON GLI ENTI.

Nessuna modifica

Art. 13 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Nessuna modifica

Art. 14 DISCIPLINA ADESIONI

Conformità alle previsioni della riforma di cui alla Legge Regionale 29 gennaio 2026 , n. 2 Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026)

Conformemente alle previsioni della riforma di cui alla Legge Regionale 29 gennaio 2026 , n. 2 Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) i Comuni rivieraschi del lago Ceresio, del Piano e del Ghirla sono vincolati ed impegnati ad aderire all'Autorità di Bacino.

I Comuni rivieraschi del medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni mediante la costituzione della autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade nel bacino lacuale.

In caso di nuove adesioni a far data dal termine perentorio del nuovo comma 2 dell'art 48 della Legge interessanti le Province:

- a) la Provincia interessata deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione;
- b) l'adesione, previa delibera di assenso dell'Assemblea, è efficace a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione purché accettino il presente Statuto e sottoscrivano la Convenzione.

Art. 15 RECESSO

Conformità alle previsioni della riforma di cui alla Legge Regionale 29 gennaio 2026 , n. 2 Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026)

Il recesso delle Province, non obbligate alla adesione per Legge – comma 5 art 48, - deve essere comunicato all'Autorità a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha effetto a partire dal primo Gennaio dell'anno seguente.

Art. 16 RIPARTIZIONE QUOTE CANONI DEMANIALI

Nessuna modifica.

Art. 17 NORMA DI RINVIO

Nuova tabella quote.

Numero	Comuni	lunghezza costa m	%
1	Bene Lario	765	1,70
2	Brusimpiano	4747	10,57
3	Campione d'Italia	2899	6,46
4	Carlazzo	3441	7,67
5	Claino con Osteno	6996	15,58
6	Lavena Ponte Tresa	2975	6,63
7	Porlezza	5648	12,58
8	Porto Ceresio	4997	11,13
9	Valganna	4774	10,63
10	Valsolda	7653	17,05
	TOTALE	44895	100,00

PRESO ATTO dell'intervento conclusivo del Sindaco del Comune di Campione d'Italia dott. Canesi, il quale esprime l'auspicio di una fattiva e produttiva collaborazione tra il Comune di Campione d'Italia e l'Autorità di Bacino finalizzata al benessere e allo sviluppo dell'intero territorio lacustre del Ceresio;

ACCOLTE con favore le dichiarazioni del Sindaco dott. Canesi, il Presidente esprime il proprio ringraziamento a nome di tutti i Comuni aderenti, per il rinnovato spirito di cooperazione istituzionale e conferma la piena volontà dell'Ente di operare insieme in totale concorso e partecipazione;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico-Finanziario circa la regolarità tecnica del provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli adempimenti e l' adeguamento dello Statuto dell'Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla come stabilito dall'art. 48 Legge Regionale 29 gennaio 2026, n. 2 - Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 - Disciplina del settore dei trasporti (BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) – come indicato nel presente atto;
3. di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione agli Uffici Regionali competenti e successivamente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine all'approvazione degli adempimenti e l' adeguamento dello Statuto dell'Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla come stabilito dall'art. 48 Legge Regionale 29 gennaio 2026, n. 2 - Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 - Disciplina del settore dei trasporti (BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) - con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, - 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000

Allegato alla deliberazione n°

1

in data

29/04/26

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Il Responsabile del Settore Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Campione d'Italia, li _____



Il Responsabile del Servizio
(geom. Piermario Boggioni)

Il Responsabile Capo di Ragioneria esprime parere favorevole dal punto di vista contabile in merito alla presente proposta di deliberazione.

— dà atto altresì che la stessa non comporta impegno di spesa.

Campione d'Italia, li 29/04/26



Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Vania Pescarin)

Il Responsabile Capo di Ragioneria attesta la copertura finanziaria.

Campione d'Italia, li 29/04/26



Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Vania Pescarin)

Il Responsabile del Servizio Segreteria Amministrativa.

Campione d'Italia, li 29/04/26



Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Vania Pescarin)

**AUTORITA' DI BACINO LACUALE
CERESIO, PIANO e GHIRLA**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Arch. Massimo Mastromarino



Il Segretario
Dott.ssa Vania Pescarin

Vania Pescarin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 33/2026

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla il giorno 04 MAG. 2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Campione d'Italia, li 04 MAG 2026 L'Addetto alle pubblicazioni



[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/04/26 :

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/00);

Campione d'Italia, li 29/04/26 **Il Segretario**
Dott.ssa Vania Pescarin



Vania Pescarin